



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Notifica (andata a buon fine) presso l'indirizzo del procuratore prima del trasferimento

È valida e produttiva di effetti la notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, mediante consegna del plico al portiere, a nulla rilevando che il difensore destinatario della notifica ex artt. 136 e 170 c.p.c. abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di un vincolo funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, tale da autorizzare la presunzione che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell'atto notificato.

Si deve ritenere valida e produttiva di effetti la notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, in caso di attestata assenza del destinatario ovvero di persona abilitata a ricevere l'atto, e rituale effettuazione delle formalità di affissione dell'avviso alla porta di ingresso dello stabile ed immissione in cassetta, con regolare invio della raccomandata informativa e successiva compiuta giacenza del plico, essendo tale sequenza notificatoria

significativa della permanenza di un vincolo funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, a nulla rilevando, anche in questo caso, che il difensore destinatario della notifica abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio.

NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. 16 aprile 2018, n. 9315.

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 6.7.2020, n. 13917

...omissis...

Rilevato

con sentenza n. 443, del 7 luglio 2014, la Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lodi, condannava l'Azienda Ospedaliera omissis a pagare ad omissis la somma di Euro 10.896,00, a omissis la somma di Euro 9.552,00 ed a omissis la somma di Euro 10.560,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi dalla data della pronuncia;

i predetti omissis, dirigenti medici addetti al reparto di chirurgia generale, avevano agito per far accertare l'inosservanza da parte dell'Azienda della disciplina contrattuale in materia di servizio di guardia (notturna e festiva) ed in particolare dell'art. 16 del c.c.n.l. dirigenza medica sostanziatasi nell'aver disposto che tale servizio di guardia presso le unità operative di Chirurgia (Generale, Urologia, Vascolare, Otorinolaringoiatra, Oculistica, Plastica, Ortopedia) fosse assicurato solo dai medici addetti al Reparto di Chirurgia Generale (con esclusione di tutti gli altri chirurghi) e chiesto il risarcimento del danno;

il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che l'invocato art. 16 del c.c.n.l. non avesse portata precettiva;

al contrario la Corte d'appello evidenziava che la suddetta disposizione, l'inequivoco dato letterale e il riferimento a tutti i medici esclusi i dirigenti di struttura complessa oltre alla collocazione della stessa nel titolo III del c.c.n.l. intitolato rapporto di lavoro facessero propendere per un vero e proprio diritto in favore del lavoratore e un corrispondente obbligo dell'azienda ospedaliera;

escludeva che l'art. 16 potesse essere interpretato quale norma secondo la quale i dirigenti medici fossero tenuti, se richiesti, a prestare servizio di guardia rientrando ciò nelle loro incombenze;

aggiungeva che l'azienda non avesse dedotto nulla per spiegare la scelta di ricorrere ai soli chirurghi di chirurgia generale non coinvolgendo nel servizio i chirurghi di altre specialità;

riteneva che l'utilizzazione dei soli chirurghi di chirurgia generale e quindi la maggior frequenza dei turni e il conseguente maggior impegno avesse comportato una maggiore penosità del lavoro ulteriore (ancorchè retribuito a parte) e che il relativo risarcimento poteva essere quantificato moltiplicando le guardie in più fatte da ciascun ricorrente per il 10% della tariffa prevista per la guardia notturna;

avverso tale sentenza l'Azienda Ospedaliera omissis ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; i medici hanno resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato

è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dai controricorrenti;

risulta dagli atti puntualmente richiamati e prodotti dai controricorrenti che la sentenza della Corte territoriale è stata avviata per la notifica, su richiesta del difensore degli appellanti, il giorno 29 luglio 2014 (si veda l'attestazione dell'ufficiale giudiziario omissis) per poi essere spedita dall'ufficiale giudiziario all'Azienda Ospedaliera omissis presso l'avv. omissis in data 6 agosto 2014 a mezzo del servizio postale (si veda la relata di notifica e l'attestazione del funzionario Unep in calce alla stessa);

l'indirizzo omissis era quello del difensore dell'Azienda Ospedaliera come risultante sia dalla comparsa di costituzione in primo grado (documento a - Cass. della produzione dei controricorrenti in cassazione) sia dalla memoria difensiva nel giudizio di appello (documento b - Cass. della produzione dei controricorrenti in cassazione);

la notifica presso il suddetto indirizzo omissis (benchè sul margine destro della memoria difensiva in sede di appello fosse stato indicato anche il domicilio in omissis) è da ritenersi andata comunque a buon fine;

tanto si evince dalla documentata sequenza dei passaggi del procedimento notificatorio (che non è stata in alcun modo contestata): omissis;

nella fattispecie in esame, dunque, non si discute di una notifica che abbia avuto esito negativo per essersi il procuratore della parte trasferito altrove ma di una notifica comunque andata a buon fine presso l'indirizzo del procuratore prima del trasferimento;

ed allora non rileva che il difensore dell'ASST omissis avesse comunicato all'Ordine degli Avvocati di Lodi in data 10 gennaio 2013 il nuovo indirizzo in omissis;

va, al riguardo, fatta applicazione del principio già affermato da questa Corte secondo il quale: "E' valida e produttiva di effetti la notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, mediante consegna del plico al portiere, a nulla rilevando che il difensore destinatario della notifica ex artt. 136 e 170 c.p.c. abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di un vincolo funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, tale da autorizzare la presunzione che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell'atto notificato" (così Cass. 16 aprile 2018, n. 9315; si veda anche Cass. 25 settembre 2000, n. 12666 con riferimento all'ipotesi di consegna del plico a persona abilitata a riceverlo, nella specie: collaboratore di studio);

egualmente si deve ritenere valida e produttiva di effetti la notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, in caso di attestata assenza del destinatario ovvero di persona abilitata a ricevere l'atto, e rituale effettuazione delle formalità di affissione dell'avviso alla porta di ingresso dello stabile ed immissione in cassetta, con regolare invio della raccomandata informativa e successiva compiuta giacenza del plico, essendo tale sequenza notificatoria significativa della permanenza di un vincolo funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, a nulla rilevando, anche in questo caso, che il difensore destinatario della notifica abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio;

dovendo, pertanto, considerarsi la notifica della sentenza effettuata per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa (anteriore al maturarsi della compiuta giacenza) pacificamente avvenuta in data 19/8/2014, deve ritenersi che il ricorso per cassazione, avviato per la notifica in data 22/12/2014 sia tardivo (invero tale tardività è integrata anche considerando la compiuta giacenza);

conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ricorrono le condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato.

PQm

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo prescritto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

